

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08436 Della Vedova e Di Biagio: Accertamento delle disponibilità esistenti presso il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sua estensione ai soggetti danneggiati dal fallimento di società emittenti	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-08525 Fugatti e Negro: Esenzione dalla ritenuta d'acconto dei contributi versati dai comuni per la gestione in convenzione di servizi scolastici	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	73
5-08526 Graziano: Accertamenti tributari nei confronti del gruppo Google	65
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	75
5-08527 Lo Monte e Brugger: Interpretazione della disciplina in tema di devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio di società cooperative nel caso di perdita dei requisiti di mutualità prevalente	66
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	78
5-08528 Cesario: Attuazione della normativa in materia di riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento	66
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	80
5-08529 Barbato: Revisione del regime tributario dell'energia	67
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	82

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	68
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	83
Sull'ordine dei lavori	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).	
Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari, Emilio Zanetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	69

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08436 Della Vedova e Di Biagio: Accertamento delle disponibilità esistenti presso il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sua estensione ai soggetti danneggiati dal fallimento di società emittenti.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, sottolineando, preliminarmente, come sia particolarmente lieto di affrontare una questione che aveva già costituito oggetto di un analogo atto sindacato ispettivo, la cui trattazione il Governo aveva chiesto di rinviare, il 14 novembre scorso, per acquisire le notizie necessarie a fornire una risposta esauriente.

Esprime quindi apprezzamento per la volontà, in tal modo manifestata dal Governo, di avviare una ricognizione in merito all'ammontare delle risorse dei cosiddetti conti dormienti — di cui sarebbe fondamentale disporre nell'attuale momento di grave crisi economica —, precisando di avere seguito, quando ha dato il proprio assenso al rinvio dell'interrogazione, il suggerimento del Presidente Conte, che ringrazia.

Rileva, peraltro, come non appaia possibile progettare interventi, segnatamente a favore dei risparmiatori e di quanti hanno subito un ingiusto danno a causa di frodi finanziarie, anche in caso di procedure concorsuali, senza fare chiarezza

sulla questione e, in particolare, senza conoscere l'entità della giacenza complessiva sui predetti conti dormienti.

Auspica, pertanto, che il Sottosegretario possa fornire ogni utile indicazione in proposito.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) rileva, innanzitutto, come il Sottosegretario, che ringrazia per l'attenzione riservata alla questione sollevata dall'interrogazione, si sia limitato a fornire un quadro della normativa concernente il Fondo per le vittime di frodi finanziarie — già nota agli interroganti —, dichiarandosi, pertanto, insoddisfatto della risposta.

Pur giudicando comunque apprezzabile l'intenzione del Governo di fare chiarezza, evidenzia, quindi, l'opportunità che si proceda in maniera sollecita e concreta nella direzione indicata dall'atto di sindacato ispettivo, osservando che la possibilità, per i titolari dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti dormienti, nonché per i loro aventi causa, di ottenere il rimborso delle somme trasferite al Fondo entro il relativo termine di prescrizione — come ribadito dal Sottosegretario nella risposta, riproponendo una considerazione già espressa il 7 novembre scorso, rispondendo all'interrogazione n. 5-08386 — solleva un problema la cui esistenza è imputabile, da un lato, agli istituti bancari, i quali non hanno svolto un lavoro puntuale, e, dall'altro, alla mancanza di un meccanismo di coordinamento con le autorità competenti.

Ritiene, in particolare, che confondere il problema delle somme da rimborsare agli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta — il cui numero nemmeno è noto — con quello delle risorse da utilizzare per i fini indicati dall'atto ispettivo serva soltanto a evitare di affrontare il nocciolo della questione sollevata dagli interroganti, i quali non possono non constatare come sia stata sostanzialmente disapplicata la normativa vigente, la cui mancata attua-

zione ha reso ancora più complessi gli strumenti di gestione del Fondo per le vittime di frodi finanziarie.

Rileva, quindi, come occorra riformare il quadro normativo in materia, attuare un coordinamento tra enti e istituti bancari e procedere ad appurare, in maniera puntuale e aggiornata, il numero dei potenziali beneficiari del Fondo. Oltre a ciò, considera auspicabile, una volta accertata la consistenza delle risorse disponibili, avviare un ragionamento in merito all'ampliamento del Fondo medesimo. In particolare, ciò appare necessario per evitare discriminazioni tra vittime di frodi finanziarie, in base a un'interpretazione parziale della normativa, che non può dare alcun rilievo, ovviamente, alla regione di appartenenza dei soggetti da indennizzare.

Ricorda, infine, come il fatto che alcune migliaia le persone abbiano subito un danno imputabile a una società emittente di titoli obbligazionari – come nel caso della Deiuemar, oggetto della citata interrogazione n. 5-08386 – rappresenti un'*impasse* sociale di fronte alla quale appare impellente correre ai ripari. Ciò si può fare individuando le modalità più opportune per applicare anche a simili casi la soluzione indicata dagli interroganti, eventualmente previa costituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che sia giunto, a distanza di sette anni dall'istituzione del Fondo per le vittime di frodi finanziarie, il momento di determinarne l'ammontare delle somme disponibili presso il predetto Fondo.

5-08525 Fugatti e Negro: Esenzione dalla ritenuta d'acconto dei contributi versati dai comuni per la gestione in convenzione di servizi scolastici.

Giovanna NEGRO (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanna NEGRO (LNP), nel riconoscere come possa considerarsi acclarata, secondo l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché della giurisprudenza di legittimità, la natura commerciale dell'attività didattica, invita a considerare, a nome del proprio gruppo, come le scuole paritarie svolgano un ruolo suppletivo, rispetto a quelle statali, in molte aree del Paese, a livello sia di asili nido sia di scuole dell'infanzia.

Ritiene, quindi, che ricorrano tutti i presupposti per modificare la normativa vigente, eliminando l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4 per cento – ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 –, ove i servizi in questione siano finanziati dai comuni, sostanzialmente in sostituzione dello Stato, mediante convenzioni che prevedono l'erogazione di contributi ai soggetti che li forniscono.

In tali ipotesi, poiché gli enti territoriali perseguono finalità istituzionali a scopo esclusivamente socio-educativo, considera ingiusto che lo Stato assoggetti a imposizione i predetti contributi, peraltro lucrando, in tal modo, su operazioni che trovano la propria giustificazione nella mancata organizzazione di corrispondenti servizi da parte dei soggetti pubblici.

5-08526 Graziano: Accertamenti tributari nei confronti del gruppo Google.

Stefano GRAZIANO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano GRAZIANO (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per l'articolata risposta, ritiene tuttavia non ancora soddisfacente l'azione svolta dal Governo per contrastare forme di organizzazione del-

l'*advertising* digitale e, più in generale, dell'e-commerce, che consentono a talune multinazionali – nel caso di specie a Google, il popolare motore di ricerca su Internet – di pagare le imposte connesse all'esercizio delle predette attività in Paesi a fiscalità privilegiata.

Ritiene, in proposito, che l'azione di contrasto dell'evasione, il quale costituisce uno dei principi cardine cui il Governo in carica dichiaratamente si ispira, debba tradursi in iniziative concrete ancora più forti nei confronti di tali multinazionali, tra cui Google, la quale, peraltro, per stessa ammissione dei suoi dirigenti, ha realizzato nel mercato della pubblicità digitale, nel solo 2011, un fatturato valutabile intorno ai 600 milioni di euro.

Nel rilevare, quindi, come il Sottosegretario abbia dato conto delle attività, peraltro già note, compiute dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle entrate, relativamente ad attività di controllo fiscale nei confronti di gruppi multinazionali attivi nei settori dell'elettronica e dell'e-commerce, e segnatamente nei confronti del gruppo Google, riconosce l'importanza della comunicazione della Commissione europea sulle modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai Paesi terzi, e dei conseguenti provvedimenti che la Commissione medesima ha in animo di adottare entro la fine del 2012.

Ritiene, tuttavia, che il Governo italiano debba svolgere un'azione molto più determinata, in sede europea e anche in Italia, prendendo spunto, ad esempio, dalle analoghe iniziative assunte dalla Francia e dalla Gran Bretagna per far pagare le tasse ai colossi statunitensi del commercio *on-line*.

Sollecita, quindi, il Governo a elaborare interventi concreti a tal fine, anche per evitare che le società italiane operanti nel settore siano assoggettate a un'imposizione più sfavorevole rispetto alle concorrenti estere, incentivando in tal modo la delocalizzazione delle loro attività, e siano poste in una condizione di svantaggio competitivo nei confronti dei quei soggetti

che, grazie ai rilevanti, indebiti risparmi di imposta ottenuti mediante forme di elusione o, addirittura di evasione fiscale, possono porre in essere politiche commerciali molto aggressive.

In conclusione, chiede al Sottosegretario di farsi interprete presso il Governo delle esigenze rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo, anche per evitare una palese contraddizione tra le timide azioni finora intraprese nei confronti delle menzionate multinazionali e la volontà, più volte dichiarata dall'Esecutivo, di contrastare con ferma determinazione l'evasione e l'elusione fiscale.

5-08527 Lo Monte e Brugger: Interpretazione della disciplina in tema di devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio di società cooperative nel caso di perdita dei requisiti di mutualità prevalente.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) prende atto della risposta del Sottosegretario, che ha fornito, come richiesto dagli interroganti, l'interpretazione del Governo circa la disciplina concernente l'obbligo di immediata devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici in caso di perdita del requisito della mutualità prevalente, a seguito della soppressione delle clausole mutualistiche, nella situazione descritta dall'atto di sindacato ispettivo.

5-08528 Cesario: Attuazione della normativa in materia di riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

Bruno CESARIO (PT) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Bruno CESARIO (PT) ricorda, preliminarmente, come il Governo, in occasione dell'adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, e anche successivamente, nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, avesse attribuito grande rilievo alle disposizioni recate dai commi 9 e seguenti dell'articolo 12, volte a incentivare, principalmente mediante una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti, l'utilizzo delle carte di pagamento.

A tale proposito, rileva come gli annunci enfatici che hanno accompagnato, anche sulla stampa, l'introduzione di tali misure, non si siano tradotti, purtroppo, in fatti concreti.

Infatti, nonostante sia trascorso il termine del 1° giugno 2012, previsto dal menzionato comma 9, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane e il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, non hanno ancora definito le regole generali per assicurare una riduzione delle predette commissioni a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

Inoltre, non è nemmeno stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsto dal comma 10 dell'articolo 12 in caso di mancata definizione dell'accordo previsto dal già citato comma 9.

In tale contesto, ritiene che la risposta fornita dal Sottosegretario risulti formulata in termini piuttosto fumosi e manchi della necessaria concretezza.

In particolare, giudica grave che sia stato possibile disattendere senza alcuna conseguenza disposizioni che, da un lato, avrebbero dovuto permettere un più efficace contrasto dell'evasione fiscale e, dall'altro, avrebbero consentito di allineare la

realità italiana alle migliori prassi degli altri Paesi europei, sottolineando come l'utilizzo di strumenti di pagamento in alternativa al contante risulti nettamente più basso, in Italia, rispetto alla media europea, proprio a causa del livello troppo elevato delle commissioni praticate sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

Nel ritenere, pertanto, anche in base al tenore della risposta, che il Governo non abbia, in realtà, alcuna intenzione di attuare le predette disposizioni, probabilmente in ragione del fatto che la legislatura volge al termine, invita l'Esecutivo a non eccedere in annunci che, come quello relativo all'utilizzo del telefonino come strumento di pagamento, possono suscitare notevole interesse da parte dei cittadini, ma anche lasciare in essi una sensazione di profonda delusione, ove non siano seguiti da fatti concreti e si risolvano, di conseguenza, soltanto in una beffa.

5-08529 Barbato: Revisione del regime tributario dell'energia.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, sottolineando in particolare la gravità dell'affermazione, ivi contenuta, secondo la quale il Governo non disporrebbe delle risorse finanziarie necessarie per finanziare la stabilizzazione delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Più in generale, evidenzia come l'atteggiamento assunto dall'Esecutivo in merito alle problematiche derivanti dalla tassazione dell'energia, dimostri, per l'ennesima volta, il disinteresse rispetto ad un grave problema dell'economia italiana,

rappresentato dal livello più alto dei costi energetici che le imprese nazionali devono sopportare rispetto ai loro concorrenti europei ed internazionali.

A tale riguardo richiama la vicenda dello stabilimento Alcoa di Portovesme, le cui prospettive di rilancio risultano pregiudicate proprio dall'incapacità del Governo italiano di assicurare alla multinazionale svizzera Glencore, che aveva avanzato una proposta di acquisizione dell'impianto, un prezzo dell'energia pari a quello sostenuto a livello europeo, determinando in tal modo il fallimento delle trattative per l'acquisto del sito produttivo.

Altrettanto grave appare inoltre l'inerzia del Governo rispetto ad ogni ipotesi di agevolazione in favore delle fonti energetiche alternative: a tale proposito sottolinea come tale atteggiamento miope precluderà all'economia italiana importanti opportunità di sviluppo, disincentivando gli investimenti esteri nel nostro Paese, nonché pregiudicando il futuro di molte imprese private, che costituiscono invece un elemento essenziale per la ripresa dell'economia dall'attuale fase di gravissima recessione.

La risposta del sottosegretario lascia inoltre cadere nel vuoto l'appello lanciato nei giorni scorsi dal Presidente di Confindustria Ceramica, il quale aveva evidenziato come il costo dell'energia per usi industriali in Italia sia aumentato complessivamente del 25 per cento, con un'incidenza più che doppia rispetto a quella per le imprese tedesche. Ritene quindi che l'Esecutivo, e le forze politiche che lo sostengono, siano ormai corresponsabili dello stato di crisi in cui versa l'economia italiana, rappresentando un ostacolo rispetto alle opportunità di lavoro dei disoccupati e dei giovani.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.40.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che, nella precedente seduta di esame del provvedimento, il Sottosegretario Ceriani aveva formulato alcuni rilievi in merito a taluni aspetti del provvedimento, il cui esame era stato rinviato per consentire al Governo di compiere ulteriori approfondimenti in merito alla natura giuridica dei diritti di porto contemplati dall'articolo 14 e circa il relativo trattamento tributario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce la non assimilabilità ai tributi dei diritti di porto, i quali hanno natura di corrispettivi e, in quanto tali, dovrebbero essere, in linea di principio, compresi, secondo un'interpretazione sistematica della normativa vigente, tra i ricavi dell'ente portuale assoggettabili all'IRES.

Rileva, peraltro, come sia possibile derogare, come già avvenuto in altri casi, a tale principio generale, e prevedere la non assoggettabilità all'IRES dei predetti diritti di porto, purché sia reperita un'adeguata forma di copertura dei conseguenti oneri finanziari e purché, inoltre, si abbia piena

consapevolezza dell'ulteriore distonia che, in tal modo, si introdurrebbe nell'ordinamento tributario.

Con riferimento, infine, alla richiesta di approfondimenti formulata dal presidente Conte nella precedente seduta, fa presente che non risultano pendenti contenziosi giurisdizionali nei quali sia stata contestata la natura di corrispettivo, anziché di tributo, dei citati diritti.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato 7), la quale riprende alcuni rilievi espressi dal rappresentante del Governo nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento.

In particolare, la condizione segnala la necessità, con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 11-*bis* della legge n. 84 del 1994, introdotto dall'articolo 12 del progetto di legge, il quale stabilisce che il servizio doganale nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico portuale sia svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione che esercita il servizio nei porti di riferimento, di coordinare tale previsione con quella di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, di contenuto quasi identico.

Inoltre l'osservazione di cui alla lettera *c)* sottolinea, con riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, che introduce tra le entrate delle autorità portuali i diritti di porto, l'opportunità di specificare meglio natura e caratteristiche di tale nuova tipologia di entrata.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, alla riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti

dei gruppi e, quindi, all'audizione del Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'esame del pacchetto di proposte sulla vigilanza bancaria unica europea.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — *Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).

Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari, Emilio Zanetti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Informa quindi che il Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari, Emilio Zanetti, ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare all'audizione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Giuseppe DE LUCIA LUMENO, *Segretario generale dell'Associazione nazionale fra le banche popolari*, e Carlo DEL SERRONE, *Dirigente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD), Cosimo VENTUCCI (Pdl) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Giuseppe DE LUCIA LUMENO, *Segretario generale dell'Associazione nazionale fra le banche popolari*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-08436 Della Vedova e Di Biagio: Accertamento delle disponibilità esistenti presso il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sua estensione ai soggetti danneggiati dal fallimento di società emittenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Della Vedova ed altri chiedono quali iniziative si intendano predisporre al fine di procedere all'accertamento, in tempi celeri, delle risorse dei conti dormienti destinate al relativo fondo.

Al riguardo, si fa presente preliminarmente che l'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ha costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per le vittime di frodi finanziarie, alimentato – ai sensi del successivo comma 345 – dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Una prima disciplina di dettaglio contenente le norme atte a garantire l'operatività del Fondo è stata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007.

In particolare, vengono devoluti al Fondo – da parte dei citati intermediari (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007) gli importi relativi a:

a) depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio, etc.) effettuati presso l'intermediario con obbligo di rimborso (articolo 2, lettera *a*, del decreto del Presidente della Repubblica 116/07) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni;

b) depositi di strumenti finanziari in custodia o in amministrazione (articolo 2, lettera *b*, del decreto del Presidente della Repubblica 116/07) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni, previa liquidazione degli strumenti stessi con le modalità indicate all'articolo 345-*terdecies* della Legge finanziaria 2006;

c) assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di 3 anni che decorre dalla emissione dell'assegno (articolo 1, comma 345-*ter*, della Legge finanziaria del 2006);

d) contratti di assicurazione del ramo vita, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario e le relative somme non siano state reclamate dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione (articolo 345-*quater* della Legge finanziaria 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 40 del 2010);

e) buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 che non vengano incassati dai beneficiari entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del titolo (articolo 1, comma 345-*quinquies*, della Legge finanziaria del 2006).

Giova precisare che la « dormienza » non estingue automaticamente il diritto dell'originario titolare del rapporto, ve-

nendo riconosciuto a quest'ultimo o ai suoi aventi causa il diritto ad ottenere il rimborso delle somme trasferite al fondo entro il relativo termine di prescrizione.

L'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 155 del 2008, convertito nella legge n. 190 del 2008, ha affidato la gestione del fondo in questione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, il quale sta provvedendo ad effettuare le procedure di rimborso. Per quanto riguarda, invece, la definizione

dei presupposti e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi ai risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, le procedure sono subordinate all'accertamento delle consistenze del fondo, previo rimborso dei titolari dei conti dormienti che ne facciano richiesta.

Pertanto, solo dopo aver definito l'importo disponibile, si potranno individuare criteri, requisiti e condizioni di ammissibilità dei risparmiatori che dovrebbero beneficiare degli indennizzi.

ALLEGATO 2

5-08525 Fugatti: Esenzione dalla ritenuta d'acconto dei contributi versati dai comuni per la gestione in convenzione di servizi scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione della ritenuta di acconto sui contributi erogati dai comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

L'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che «le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali».

Come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nelle risoluzioni n. 166/E del 21 aprile 2006 n. 108/E del 4 agosto 2004, la disposizione in commento individua i soggetti su cui grava l'obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati, e subordina l'applicabilità della ritenuta d'imposta a condizione che i destinatari dei contributi siano imprese e che i contributi siano destinati all'acquisto di beni strumentali.

La ritenuta in argomento è operata a titolo di acconto dell'imposta sui redditi e, pertanto, costituisce un anticipo del prelievo tributario sull'importo dei contributi che concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa in capo ai percipienti.

Con particolare riferimento alla prima delle due condizioni menzionate, concernente la natura dei soggetti destinatari dell'erogazione, l'Agenzia precisa nei richiamati documenti di prassi che la ritenuta di cui trattasi deve essere operata anche in relazione ai contributi erogati agli enti non commerciali, nella misura in cui tali contributi afferiscano all'attività commerciale svolta dagli stessi.

Pertanto, ai fini dell'applicabilità della disposizione recata dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, occorre verificare se l'attività svolta dai percipienti con l'utilizzo di tali contributi sia qualificabile come attività d'impresa.

Al riguardo, in merito alla qualificazione tributaria dell'attività didattica, la risoluzione n. 66/E del 23 maggio 2000, nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione, sez. L, civ., n. 9395 del 6 giugno 1995, ha precisato che l'attività di insegnamento ha natura commerciale.

In particolare, secondo la Corte di Cassazione «l'istituto scolastico deve essere inquadrato fra le imprese industriali, ai sensi dell'articolo 2195, n. 1, codice civile – che comprende nel settore industriale anche le imprese che producono servizi – in quanto, quale attività economica organizzata che utilizza un complesso strumentale costituito da fattori materiali e personali (articolo 2082 codice civile), produce un servizio rappresentato dalla diffusione del sapere e della scienza (...)».

In sostanza, l'applicabilità della ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deriva dalla natura commerciale dell'attività finanziata con i contributi, prescindendo dalle finalità di pubblica utilità e dall'assenza di scopo di lucro in capo ai destinatari delle somme.

Pertanto, ai fini dell'applicazione del citato articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non appaiono pertinenti le osserva-

zioni con le quali l'Onorevole interrogante evidenzia che « l'ente territoriale in parola persegue finalità istituzionali a scopo "esclusivamente socio-educativo" ».

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'Agenzia delle entrate fa presente che la richiesta degli Onorevoli interroganti di esentare dalla ritenuta d'acconto i contributi versati da Comune di Arcole, in favore di un Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza cui ha affidato della scuola d'infanzia e del nido integrato, non possa trovare accoglimento.

ALLEGATO 3

**5-08526 Graziano: Accertamenti tributari
nei confronti del gruppo Google.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel documento di sindacato ispettivo in esame viene dettagliatamente descritta la condotta tenuta da alcune società multinazionali nel settore del commercio elettronico le quali, pur operando all'interno del territorio italiano, riescono a trasferire i propri profitti verso paesi a bassa fiscalità. In particolare, l'Onorevole interrogante ha riferito che la società multinazionale Google avrebbe escogitato un meccanismo che le consentirebbe di trasferire in Irlanda i profitti da essa realizzati in Italia, al fine di assoggettarli ad un regime fiscale più favorevole. Conseguentemente, l'interrogante chiede se l'Amministrazione finanziaria stia verificando attentamente la condotta tenuta dalla società Google ed, inoltre, chiede al Governo quali misure ed interventi, anche di carattere normativo, intenda adottare nei riguardi delle società multinazionali attive nel settore dell'economia digitale.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Su delega dalla locale Procura della Repubblica, infatti, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha proceduto ad escutere a sommarie informazioni alcuni dipendenti della società GOOGLE ITALY S.r.l., allo scopo di acquisire elementi di dettaglio circa l'organizzazione amministrativa, finanziaria e commerciale dell'azienda.

L'iniziativa era finalizzata a verificare la corretta interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dal contratto di « Marketing and Services Agreement » posto in essere tra le società di

diritto estero GOOGLE Inc. e, successivamente, GOOGLE IRELAND Ltd. e la GOOGLE ITALY S.r.l.

Nel mese di maggio 2007 il predetto Nucleo ha quindi avviato una verifica fiscale nei confronti della GOOGLE ITALY S.r.l., in un secondo momento estesa anche alle citate consociate estere.

L'attività ispettiva era volta principalmente a riscontrare l'esistenza dei requisiti normativi previsti per la configurabilità in capo alla citata società italiana di una stabile organizzazione in Italia delle suddette società estere.

I verificatori, infatti, applicando al caso in esame le disposizioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra il Governo della Repubblica Italiana ed i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica d'Irlanda, hanno appurato:

a) l'esistenza in Italia di uno specifico luogo, costituito da un'installazione materiale, attraverso la quale GOOGLE IRELAND Ltd e GOOGLE Inc. hanno svolto in maniera strumentale e non ausiliaria la propria attività;

b) che la disponibilità di tale luogo è stata inequivocabilmente continuativa e tale da integrare il requisito della fissità dell'attività sul territorio nazionale;

c) che l'organizzazione dei mezzi, di concerto con le risorse umane impiegate sul territorio italiano, è stata idonea, prodromica e finalizzata alla produzione dell'intero reddito sviluppato in Italia, attraverso la stipula dei contratti con i clienti italiani;

d) che l'assoggettamento ad imposizione in Italia dei ricavi maturati sul territorio nazionale è stato in realtà eluso sulla base dei contenuti del citato contratto di servizi generali, artatamente posto in essere con la sola finalità di simulare l'esercizio da parte di GOOGLE ITALY S.r.l. di una mera attività ausiliaria e preparatoria, che non ha tuttavia trovato alcun riscontro negli elementi di fatto acquisiti.

Alla luce delle citate risultanze, il Reparto operante ha pertanto ritenuto che la GOOGLE ITALY S.r.l. fosse da considerare la stabile organizzazione della GOOGLE Inc. e della GOOGLE IRELAND Ltd. (per i relativi periodi oggetto di verifica), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 162 T.U.I.R. e dall'articolo 5 – paragrafo 5 – del modello di convenzione OCSE, ripreso dalle specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia ed i due Paesi di residenza delle società sopra menzionate (USA e Irlanda).

Conseguentemente, all'esito delle verifiche eseguite nei confronti delle menzionate società con riferimento al quinquennio 2002-2006, lo stesso Reparto ha complessivamente segnalato, fra l'altro, ai competenti Uffici Finanziari:

elementi positivi di reddito non dichiarati per un importo di oltre 240 milioni di euro, atteso che, sotto il profilo strettamente contabile e fiscale, in linea con quanto pattuito con le richiamate consociate, la società italiana del gruppo si era limitata a dichiarare, quali unici componenti positivi, le provvigioni percepite a fronte delle prestazioni rese alla GOOGLE IRELAND e, precedentemente, alla GOOGLE Inc., anziché dichiarare in Italia l'intero volume commerciale sviluppato;

I.V.A. relativa e dovuta per un importo complessivo pari ad oltre 96 milioni di euro, quale effetto del mancato assoggettamento ad I.V.A. delle prestazioni di servizio effettuate sul territorio nazionale da GOOGLE ITALY S.r.l. per conto di GOOGLE Inc. e GOOGLE IRELAND Ltd.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza riferisce infine, che in data 26 novembre 2012 il predetto Nucleo di polizia tributaria di Milano ha altresì avviato una verifica fiscale extraprogramma nei confronti della società GOOGLE ITALY SRL a socio unico, finalizzata al riscontro del corretto adempimento degli obblighi fiscali in Italia.

Con riferimento alla menzionata attività di verifica da parte della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate sta attualmente passando al vaglio la sostenibilità dei rilievi mossi nei processi verbali di constatazione, anche sulla base di un costante scambio informativo e coordinamento operativo con la Guardia di Finanza.

L'Agenzia delle entrate evidenzia che le fattispecie richiamate dall'Onorevole interrogante si rivelano difficilmente aggredibili attraverso le logiche tradizionali del controllo.

Pertanto, al fine di contrastare efficacemente fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva aventi scala transnazionale, l'Agenzia delle Entrate sta procedendo, in base ad un primo screening delle risultanze dell'attività di tutoraggio dei grandi contribuenti, a una selezione di posizioni che possano dare luogo ad una mirata attività di controllo fiscale nei confronti dei gruppi multinazionali attivi nel settore dell'elettronica e dell'e-commerce e le cui strategie fiscali sono oggetto di attenzione da parte dell'opinione pubblica italiana ed internazionale.

In merito alla questione oggetto del presente documento, il Dipartimento delle Finanze rappresenta che, nelle sedi multilaterali l'Italia sta prestando un crescente impegno nei lavori trasversali in materia di erosione delle basi imponibili e spostamento artificioso degli utili verso giurisdizioni maggiormente attraenti dal punto di vista fiscale. In sede OCSE, nel settore delle imposte dirette, ed in particolare per ciò che attiene ai lavori relativi al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni è attualmente in fase di elaborazione un documento in materia di stabile orga-

nizzazione, disponibile anche sul sito dell'organizzazione internazionale al fine di una consultazione pubblica.

Si segnala, inoltre, che, così come segnalato dall'Onorevole interrogante, la Commissione Europea si sta occupando della tematica in questione denominata in ambito internazionale « profit shifting » nell'ambito della lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. In particolare, si richiama la Comunicazione della Commissione *on concrete ways to reinforce the fight against tax fraud and tax evasion including in relation*

to third countries del luglio 2012, presentata all'Ecofin del 13 novembre 2012, all'interno della quale viene reso noto che la Commissione sta predisponendo un « Action Plan » e una Raccomandazione avente ad oggetto i paradisi fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva.

Tali provvedimenti saranno adottati dall'Esecutivo comunitario entro la fine del 2012 per essere così discussi nell'ambito dei lavori del Consiglio durante il primo semestre 2013 sotto la Presidenza di turno irlandese.

ALLEGATO 4

5-08527 Lo Monte e Brugger: Interpretazione della disciplina in tema di devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio di società cooperative nel caso di perdita dei requisiti di mutualità prevalente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Lo Monte ed altri, chiedono quale interpretazione venga data in tema di obbligo di immediata devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici in caso di perdita della mutualità prevalente a seguito della soppressione delle clausole mutualistiche.

Al riguardo, occorre premettere che la materia trattata esula dalla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, si risponde sulla base degli elementi forniti dal Ministero della giustizia e dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 2545-*octies* codice civile, novellato, da ultimo, dalla legge n. 99 del 2009, disciplina la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente (con conseguente venir meno delle agevolazioni fiscali previste) prevedendola in due ipotesi:

a) qualora non vengano rispettati, per due esercizi consecutivi, i parametri indicati dall'articolo 2513 codice civile; in questo caso, la ripercussione sulla qualifica della società avrà luogo soltanto al termine del secondo esercizio e potrà essere rilevata esclusivamente in sede di approvazione del relativo bilancio;

b) qualora l'ente sociale abbia soppresso dal proprio statuto le clausole antilucrative previste dall'articolo 2514 codice civile.

La cooperativa che cessa di essere « a mutualità prevalente » ha l'obbligo di im-

putare a riserve indivisibili il valore effettivo dell'attivo patrimoniale, a cui i soci non possono attingere. Tale obbligo sorge sia nell'ipotesi di modificazione delle clausole statutarie di cui all'articolo 2514 codice civile, sia nell'ipotesi, involontaria, in cui la società non rispetti i parametri di cui all'articolo 2513 codice civile ed abbia emesso strumenti finanziari. L'obbligo di determinare il maggior valore economico dell'attivo patrimoniale rispetto a quello contabile è dettato dalla volontà del legislatore di far emergere le risorse patrimoniali occultate dai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. In sostanza, si vuole evitare che i soci lucrino (mediante lo scioglimento e la distribuzione delle riserve) sul patrimonio accumulato dalla società anche grazie ad un trattamento fiscale agevolato e destinato, per tale ragione, a confluire nei fondi mutualistici dopo lo scioglimento della società.

Pertanto, deve escludersi che la società cooperativa privata della qualifica di « cooperativa a mutualità prevalente », debba devolvere ai fondi mutualistici il patrimonio corrispondente alle riserve indivisibili e ciò poiché posto che la disposizione di cui all'articolo 17 della legge n. 388 del 2000 (che lo prevede per l'ipotesi di soppressione delle clausole statutarie antilucrative di cui all'articolo 26 della cosiddetta legge Basevi) deve intendersi abrogata a seguito della modifica dell'articolo 2545-*octies* codice civile, novellato, come già detto, dalla legge n. 99 del 2009.

Sulla questione il Ministero dello sviluppo economico ha ulteriormente preci-

sato che la legge n. 99 del 2009 (cosiddetta Legge Sviluppo) ha introdotto alcune modifiche nella disciplina civilistica ed amministrativa delle società cooperative, semplificando da un lato alcune incombenze formali e dall'altro rendendo più rigorosa l'attività di revisione.

Con riferimento all'attività di vigilanza sulle cooperative, viene innanzitutto disposto che gli uffici amministrativi preposti alla stessa assolvano i compiti loro affidati esclusivamente nell'interesse pubblico. Inoltre, con riferimento all'attività di accertamento dei requisiti mutualistici, essa sarà svolta in via esclusiva dal Ministero dello sviluppo economico.

Quest'ultima disposizione è connessa con l'introduzione dell'obbligo di comunicare annualmente mediante strumenti informatici, all'Albo delle cooperative, le notizie di bilancio che dimostrino i requi-

siti di mutualità prevalente; infatti, la gestione diretta di queste informazioni, che sono inviate per il tramite del Registro delle Imprese, rende immediato l'accertamento da parte del Ministero. Infine, la normativa in esame ha previsto l'introduzione di pesanti sanzioni nel caso di omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della mutualità prevalente.

Atteso che la funzione del bilancio straordinario è quella di « fissare, fotografandola » la situazione patrimoniale-finanziaria dell'ente al momento della perdita della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, l'obbligo devolutorio scatta non già in caso di perdita della predetta qualità, ma unicamente in caso di sua trasformazione e/o scioglimento.

ALLEGATO 5

5-08528 Cesario: Attuazione della normativa in materia di riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Cesario chiede quali siano le motivazioni della mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dai commi 9 e 10, dell'articolo 12, del decreto legge n. 201 del 2011 e quali iniziative si intendano assumere affinché tale atto possa essere emanato e concretamente entrare in vigore.

Al riguardo, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che i commi 9, 10 e 10-bis dell'articolo 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011 come in parte sostituiti e, poi, successivamente modificati dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012 avevano previsto che l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale avrebbero dovuto definire, entro il 1° giugno 2012, e successivamente applicare, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.

Le regole generali sarebbero state definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le com-

ponenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione, da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.

Successivamente, dopo un periodo di applicazione transitoria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avrebbe dovuto valutare l'efficacia delle misure definite dalle citate regole generali.

Tuttavia, tali regole, nonostante la serie di incontri tecnici tenuti presso il MEF, non sono state ancora individuate.

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico, anche al fine di valutare le criticità connesse alle attuali modalità di pagamento presenti in taluni settori commerciali, sono stati organizzati ulteriori incontri tecnici tra gli operatori bancari e la rappresentanza dei gestori che operano nel settore della vendita dei carburanti, nonché i rappresentanti dei fornitori dei prodotti petroliferi, tenuto conto che il comma 7, dell'articolo 34, della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. Tale previsione è destinata ad essere disapplicata all'atto della individuazione delle richiamate regole di trasparenza del settore e confluire, quindi, nelle regole generali definite con il decreto in questione.

Gli incontri presso il MISE si sono tenuti ad agosto 2012 e, negli ultimi mesi, sono state organizzate ulteriori riunioni, con gli uffici del MEF ed i rappresentanti della Banca d'Italia, per procedere ad integrare il decreto in tempi brevi con una disciplina che contemperì i diversi interessi e che promuova gli strumenti di pagamento elettronico nei vari mercati, compreso quello dei carburanti, senza condizionare le regole della libera concorrenza nella connessa gestione dei servizi bancari.

Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che le istituzioni competenti, anche alla luce delle norme contenute nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3533 – attualmente all'esame della X Commissione – Senato), volte alla promozione della cultura digitale nella Pubblica amministrazione e la dematerializzazione dei sistemi di pagamento, attraverso la promozione dell'uso di carte di credito e di debito, nonché l'uso di ulteriori strumenti di pagamento elettronici, comprese le tecnologie mobili, stanno verificando l'armonizzazione della decretazione richiesta dai citati articoli, nell'ambito della più ampia strategia segnata dai lavori della Cabina di regia dell'Agenda digitale italiana.

Infatti, la strategia nazionale per la crescita del Paese, oltre alla digitalizzazione dei rapporti con le amministrazioni e l'implementazione dell'uso dei sistemi di pagamento diversi dal contante verso la pubblica amministrazione, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, siano tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito: anche in questi casi, la norma primaria stabilisce che le modalità operative concrete della prevista dematerializzazione dei pagamenti sia rimessa a successivi decreti ministeriali (articolo 15, decreto-legge n. 179 del 2012).

Gli uffici tecnici, a conclusione degli incontri e degli approfondimenti, stanno effettuando le ultime verifiche in termini di trasparenza e concorrenzialità degli effetti previsti dall'applicazione della norma regolamentare, onde provvedere alla rapida adozione del provvedimento.

Sulla questione la Banca d'Italia tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato che, ad oggi, non risultano segnalati alla Banca d'Italia episodi di applicazione di commissioni a carte di credito per l'effettuazione di transazioni esenti ai sensi di legge.

ALLEGATO 6

5-08529 Barbato: Revisione del regime tributario dell'energia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo quali misure intenda adottare:

per riformare il sistema tributario al fine di ridurre i costi dell'energia elettrica gravanti sulle imprese e sulle famiglie;

per vigilare in sede di discussione di revisione della Direttiva comunitaria 2003/96/CE sulla tassazione dell'energia per evitare che possano essere introdotti, a livello europeo, elementi di aggravio per il sistema energetico nazionale;

per stabilizzare in via definitiva il regime tributario agevolativo delle detrazioni per riqualificazione energetica degli edifici in misura pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, attualmente previste fino al 30 giugno 2013 dall'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze ha formulato le seguenti osservazioni.

Preliminarmente si precisa che il carico fiscale per il costo dell'energia per uso industriale costituisce solo una componente minima del costo complessivo sul quale gravano in misura predominante tutti gli altri oneri accessori, non aventi natura fiscale.

La predetta proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e di elettricità, è stata presentata dalla Commissione nel corso del 2011 ed è stata oggetto di numerose discussioni nell'ambito del Gruppo Questioni Fiscali del Consiglio. All'esito di tali discussioni, la Presidenza Cipriota, attualmente in carica, ha elaborato un testo di compromesso, nel quale vengono espressamente previsti livelli minimi di tassazione, stabilendo contestualmente che tali livelli sono determinati in base a due componenti di riferimento, una relativa alle emissioni di CO₂ e l'altra relativa al potere energetico dei singoli prodotti.

Agli Stati Membri è, comunque, riconosciuta la facoltà di esprimere livelli di tassazione nazionale in un'unica aliquota o in tassazioni separate, nel rispetto dei livelli minimi specificati nella direttiva.

La struttura della tassazione così delineata è stata condivisa dalla maggioranza degli Stati Membri.

Con riguardo, infine, alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, il Dipartimento ha rappresentato che la stabilizzazione di tale misura agevolativa, attualmente prorogata fino al 30 giugno 2013, determinerebbe oneri a carico del bilancio dello Stato che, pertanto, necessiterebbero di un'ideale copertura finanziaria.

ALLEGATO 7

**Riforma della legislazione in materia portuale
(C. 5453, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »;

rilevato, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come il provvedimento incida sia sulla disciplina delle concessioni relative ai beni del demanio marittimo portuale, sia sulla tipologia e sul regime tributario delle entrate delle autorità portuali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 11-*bis* della legge n. 84 del 1994, introdotto dall'articolo 12 del progetto di legge, il quale stabilisce che il servizio doganale nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico portuale sia svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, provveda la Commissione di merito a coordinare tale previsione con quella di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha contenuto quasi identico;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3, terzo periodo, del nuovo articolo 4 della legge

n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2 del progetto di legge, il quale prevede che nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali possono essere individuate, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo, e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il predetto decreto ministeriale sia adottato anche con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di tener meglio conto delle esigenze del Corpo della Guardia di finanza, la quale svolge anche nelle aree portuali funzioni di polizia economica e finanziaria, oltre a concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) con riferimento al comma 2, primo periodo, del nuovo articolo 5-*ter* della legge n. 84, introdotto dall'articolo 6 del progetto di legge, il quale consente all'autorità portuale di rilasciare atti di concessione dei beni demaniali, di durata fino ad un massimo di sessanta anni nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale, anche mediante interventi di riqualificazione, riadattamento, realizzazione di spazi e localizzazione di attività a servizio della collettività, verifichi la Commissione di merito se la previsione di una durata così ampia della concessione risulti compatibile con la disciplina comunitaria;

c) con riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, la quale, modificando l'articolo 13, comma 1, della legge n. 84, introduce, nel novero delle entrate delle autorità portuali, i diritti di porto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di dettagliare meglio la previsione, in quanto il provvedimento non contiene alcuna definizione di tale nuova tipologia di entrata;

d) con riferimento al comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 17 del provvedimento, il quale, nel definire gli obblighi documentali gravanti sui soggetti che intendono partecipare alla procedura per il rilascio di concessioni su aree demaniali e banchine, nonché per la realizzazione di e gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali, fa riferimento, alla lettera *c)*, al fatto che l'impresa richiedente è responsabile nei confronti « dell'autorità portuale di interesse statale », valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare tale disposizione, in quanto la normativa non prevede differenti tipologie di autorità portuali;

e) con riferimento al comma 13 del citato articolo 18 della legge n. 84, il quale

prevede, tra l'altro, che, all'atto del rilascio delle concessioni relativi ai beni del demanio marittimo e portuale, il concessionario deve indicare la struttura di controllo, ovvero i soggetti che esercitano il controllo sul concessionario stesso, ed è obbligato a informare preventivamente circa le modifiche delle partecipazioni l'autorità portuale, la quale « può indicare eventuali ragioni che essa ravvisi discendere sul rapporto concessorio, ai fini del suo mantenimento o della sua revoca », valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare in termini più espliciti che, nell'ipotesi ivi indicata, l'autorità portuale ha il potere di revocare la concessione in relazione alle modifiche delle partecipazioni societarie;

f) con riferimento all'articolo 18 del progetto di legge, il quale interviene sulla disciplina fiscale delle entrate delle autorità portuali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della rubrica dell'articolo, la quale fa riferimento alle « autorità portuali di interesse statale », in quanto, come già segnalato, la normativa non prevede differenti tipologie di autorità portuali.